

Codice A1710C

D.D. 23 gennaio 2025, n. 45

**Approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere tra il Settore A1710C Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega dell'attività istruttoria e controllo connesse agli interventi OCM settore vitivinicolo e settore apistico.**



**ATTO DD 45/A1710C/2025**

**DEL 23/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali**

**OGGETTO:** Approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere tra il Settore A1710C Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega dell'attività istruttoria e controllo connesse agli interventi OCM settore vitivinicolo e settore apistico.

**VISTO**

l'art. 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;*

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;*

il Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);*

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013, in particolare l'art. 119 "Modifica del piano strategico della PAC" disciplina le procedure di modifica dei piani strategici della PAC;*

il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;*

il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 *che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 2019 *recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;*

il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 *che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;*

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);*

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;*

il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 *che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;*

il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;*

il Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione del 11 maggio 2015 *che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;*

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;*

il Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 – *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;*

il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;*

la Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282 – *Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025;*

la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 15-2888 – *Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde.*

#### **PRESO ATTO CHE**

lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, all'articolo 6 comma 1, prevede che *“l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia”;*

ARPEA è stata riconosciuta Organismo pagatore regionale per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522

del 14/10/2024.

PRESO ATTO della nota del 15 novembre 2024 (ns. prot. n. 27067 del 15/11/2024) con la quale ARPEA ha chiesto di attivare l'iter necessario per addivenire alla stipula di convenzioni di delega dell'attività istruttoria e di controllo relativamente agli interventi settoriali OCM settore vitivinicolo e settore apistico.

DATO ATTO CHE

in data 15 febbraio 2016 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore nazionale per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati, per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'Organizzazione Comune del Mercato per le misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde;

in data 13 aprile 2018 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'Organizzazione Comune del Mercato per le misure di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

TENUTO CONTO CHE con determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo 926/A1700/2024 del 27/11/2024 *“Autorizzazione e linee di indirizzo ai settori della Direzione Agricoltura e Cibo per la stipula di convenzioni con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legati all'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) – settori Vitivinicolo e Apicoltura. Ex art. 6 dello Statuto di ARPEA approvato con D.G.R. n. n. 41 – 5776/2007 e s.m.i.” i settori A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche e A1710C – Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali* “ sono stati autorizzati alla sottoscrizione di apposite convenzioni per la delega di una o più attività funzionali al completamento delle procedure attribuite dai regolamenti e dalle leggi riferite all'Organismo pagatore regionale nell'ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Organizzazione Comune dei Mercati (OCM), Settore vitivinicolo e Settore apicoltura, e venivano contestualmente fornite precipue disposizioni, obbligatorie ma non esaustive, su i contenuti delle convenzioni stesse.

RICHIAMATO l'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che definisce le condizioni da soddisfare nel caso in cui l'organismo pagatore intenda delegare l'esecuzione di alcuni dei propri compiti ad altro organismo.

CONSIDERATO CHE il settore A1710C Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali ha maturato una significativa esperienza nello svolgimento delle funzioni delegate connesse ai Protocolli sottoscritti con AGEA nell'ambito del OCM – settori Vitivinicolo e Apicoltura, e che tale esperienza possa proficuamente essere utilizzata nell'ambito della collaborazione tra Regione Piemonte e ARPEA.

RITENUTO di procedere alla stipula di apposite convenzioni, condivise con gli uffici di ARPEA, per lo svolgimento di attività delegate relativamente agli interventi settoriali OCM settore vitivinicolo e settore apistico.

DATO ATTO CHE tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 di durata triennale

a far data dal 28 luglio 2023.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito a quanto sopra richiamato, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

## DETERMINA

1. Di approvare gli schemi delle convenzioni di seguito elencati che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

- *Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche - Settore A1710C – Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali - per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vitivinicolo - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera c) - Regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Investimenti - Vendemmia verde e del procedimento Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto di cui al Regolamento delegato UE 2018/273 e Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione (ALLEGATO 1);*
- *Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche - Settore A1710C – Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali - per la delega di talune fasi del procedimento per l'istruttoria ed il pagamento delle domande di cui agli interventi settoriali - ex OCM - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera b), Regolamento delegato (UE) 2022/126 - Regime di aiuto: miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (ALLEGATO 2)*

2. Di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni oggetto della presente determinazione a seguito dell'approvazione dei relativi schemi.

3. Di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano oneri maggiori a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali)  
Firmato digitalmente da Claudia Guasco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Convenzione_OCM_VINO_DD.pdf   |  |
| 2. Alleg_1_Convenzione_VINO_INVESTIMENTI.pdf                             |  |
| 3. Alleg_2_Convenzione_VINO__RRV_def_(1).pdf                             |  |
| 4. Alleg_3_Convenzione_VINO__Vendemmia_Verde.pdf                         |  |
| 5. Alleg_4_Convenzione_VINO__Dichiarazioni_di_vendemmia_e_produzione.pdf |  |
| 6. Convenzione_ARPEA_Regione_Piemonte_API_MIELE_DD.pdf                   |  |
| 7. Allegato_1_Convenzione_API_MIELE_DEF.pdf                              |  |
- Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Convenzione tra l'Agencia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche - Settore A1710C – Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali - per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vitivinicolo - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera c) - Regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Investimenti - Vendemmia verde e del procedimento Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto di cui al Regolamento delegato UE 2018/273 e Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione.**

TRA

l'Agencia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA) – C.F. 97694170016, rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. **Angelo MARENCO** domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo: Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, identificato con codice regionale A1701B, rappresentato dal dott. **Gianfranco LATINO**, e Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali, identificato con codice regionale A1710C, rappresentato dalla dott.ssa **Claudia GUASCO**, ognuno per le parti di propria competenza e responsabilità attinenti alle attività delegate di cui alla presente Convenzione, domiciliati ai fini della presente Convenzione presso la sede del Settore di appartenenza;

**Premesso che:**

- ARPEA è stata riconosciuta con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.01.2008, n. 1003 quale Organismo Pagatore Regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR: ex D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i.; è, altresì, stata riconosciuta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2021/2116 quale Organismo pagatore regionale per la gestione e al controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522 del 14/10/2024;

- l'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che “Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
  - b. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
  - c. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
  - d. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
  - e. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
  - f. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;
- lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, all'articolo 6 comma 1, prevede che *“l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia”*;
- tra Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 di durata triennale a far data dal 28 luglio 2023.

## RICHIAMATI

- l'art. 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e

- finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
  - il Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
  - il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
  - il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
  - il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  - il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protection Regulation) recante le "linee guida" da adottare in materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di tali dati;
  - il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento

- (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
  - il Regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
  - il Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
  - il Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
  - il Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
  - il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
  - il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
  - il Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
  - la Linea direttrice n. 1 Ref. Ares(2023)104350 del 06/01/2023 dei Servizi della Commissione europea (Linea d per il riconoscimento) che fornisce orientamenti, in

- particolare, nelle materie riguardanti “Gli anticipi e le cauzioni”, la “Delega di funzioni” e il “Recupero dei crediti” e il “Registro dei debitori”;
- il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  - il D.P.R. 01 dicembre 1999 n.503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
  - la Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 4 comma 3 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
  - la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  - il Decreto Ministeriale n. 0410748 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
  - il Decreto Ministeriale n. 0410739 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
  - il D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
  - il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
  - il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
  - il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
  - il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
  - il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 il cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale;

- il Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i., recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
- il Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967 – Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE);
- la L.R. 1/2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282 – Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l’Arpea ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 15-2888 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde;
- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. 926/A1700A/2024 del 27/11/2024 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia;
- la determinazione di ARPEA n. \_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi inerenti il settore Vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;

- la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ con la quale il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche -A1701B, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimento per la stipula;
- la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ con la quale il Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali,- A1710C, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimento per la stipula.

### **Considerato che**

- l'ARPEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo pagatore riconosciuto ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione a carico del "FEASR" e del "FEAGA" e per quanto riguarda specificatamente gli interventi inerenti l'OCM di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i., ha ottenuto l'estensione del riconoscimento a valer sugli interventi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i. con Provvedimento MASAF n. 539522 del 14/10/2024;
- le attività di un Organismo Pagatore, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, possono essere così riassunte:
  - il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;
  - l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
  - l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
  - la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall'Unione;
  - l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza; la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione;
- l'Organismo Pagatore ha facoltà di delegare parte delle sue attività ad altri organismi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato, che specifichi le attività delegate, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti e tale accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
- l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- periodicamente l'organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

#### **Dato atto che**

- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 prevede il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC fanno parte di un piano strategico compresi gli interventi in determinati settori di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui quello **vitivinicolo**.

È previsto, tra l'altro:

- nel settore vitivinicolo è importante l'istituzione di interventi che rafforzino le strutture competitive. Gli stati membri hanno la facoltà di scegliere interventi idonei per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, della loro peculiarità, ed integrandole nei rispettivi programmi strategici nazionali. L'attuazione di tali programmi spetta agli Stati membri;
- i programmi strategici nazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. Gli interventi settoriali

sono presentati alla Commissione, previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale. Tra gli interventi contenuti nei Programmi di cui sopra per il settore vitivinicolo, sono presenti:

1. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 46) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;
  2. Investimenti, di cui all'art. 50) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;
  3. Vendemmia Verde, di cui all'art. 47) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.e i. (eventuale per la Regione Piemonte);.
- il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione alle autorità competenti dello Stato membro per quanto riguarda la produzione nella campagna viticola di riferimento in tale Stato membro;
  - il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, norma la presentazione delle dichiarazioni di produzione;
  - con il decreto n. 633276 del 02/12/2024 e s.m.i., il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato a partire dalla campagna 2025/2026 le disposizioni nazionali attuative dell'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative;
  - con il decreto n. 635212 del 02/12/2024 e s.m.i., il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato a partire dalla campagna 2025/2026 le disposizioni nazionali attuative dell'intervento degli Investimenti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative;
  - con il decreto del 23 dicembre 2009, n.9258, e s.m.i., il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato le disposizioni nazionali attuative dell'intervento Vendemmia Verde stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative;
  - con il decreto MASAF 0185108\_175141 del 30/03/2023 s.m.i.- Decreto Vendemmia Verde, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha

stabilito le modalità e le condizioni per applicare l'intervento denominato vendemmia verde, previsto dal piano strategico nazionale, adottato in attuazione dell'art 58 comma 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115;

- con il Decreto 7701 del 18 luglio 2019 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- Agea Coordinamento fornisce circa l'applicazione della normativa unionale, come specificata dalla normativa nazionale, specifiche indicazioni, con circolari annuali, relativamente gli interventi in discorso;
- la Regione Piemonte, con proprie disposizioni applicative, annuali e/o pluriennali, dispone proprie disposizioni attuative (DRA) in applicazione degli interventi nel settore Vitivinicolo in applicazione al Programma Strategico Nazionale;
- gli Organismi Pagatori riconosciuti provvedono in base alle specifiche indicazioni di Agea e Regione Piemonte a redigere apposite istruzioni operative, definendo le modalità operative e applicative per la gestione dei singoli interventi;
- nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese SIAP, nodo regionale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al potenziale viticolo di ciascun viticoltore nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ART. 1

#### PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **domanda di aiuto/sostegno**, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di intervento di cui al successivo Articolo 2;
- **domanda di pagamento anticipo**, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento di un anticipo, calcolato come

percentuale sull'importo ammesso a seguito della istruttoria della domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a);

- **domanda di pagamento saldo**, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a);
- **DRA**, le Disposizioni Regionali Attuative che la Regione detta nell'ambito del Programma strategico nazionale in relazione al settore vitivinicolo;
- **SIAP**, il Sistema Informativo Agricolo Piemontese;
- **SIAN**, Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Controlli di ammissibilità** sono di tipo:

a) "Controlli amministrativi" controlli formali e/o automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne l'ammissibilità all'aiuto e la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari, la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dalla normativa in materia. Essi comportano:

- controlli documentali;
- controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC;
- controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
- controlli sull'ammissibilità dei costi dell'operazione e sulla congruità dei costi dichiarati;
- verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari (qualora previsti) e della conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto/sostegno.

I funzionari che effettuano i controlli sulle domande di pagamento devono essere soggetti diversi da coloro che svolgono i controlli amministrativi sulle domande di aiuto.

b) "Controlli in loco" sono i controlli:

- su un campione, stabilito da ARPEA secondo la normativa in vigore, che si effettuano sull'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti, prima dell'esecuzione dell'operazione (controlli in loco ex ante);
- eseguiti sul 100% delle operazioni di ristrutturazione e riconversione o vendemmia verde e degli interventi relativi ad investimenti: la verifica

dell'avvenuta realizzazione dell'investimento o dell'operazione mediante sopralluogo (collaudo sul 100% delle domande di saldo), controlli eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita.

I controlli in loco devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e pagamento.

- c) "Controlli ex post" è il controllo che si effettua, successivamente al pagamento del saldo, per verificare il rispetto del vincolo del mantenimento dell'investimento realizzato o in generale per la verifica del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari (intervento RRV e Investimenti );
- **Fasi** sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti delle domande relative ai regimi di sostegno; ogni fase è distinta in più attività come definite nell'Allegato 1, 2 e 3 della presente Convenzione;
  - **"Procedure in caso di debiti"** le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 1, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
  - **"Procedure in materia di anticipi e cauzioni"** le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 1, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022 e in particolare, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia.

## ART. 2

### OGGETTO

L'OP ARPEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell'ambito del Programma Strategico Nazionale *del settore vitivinicolo*, riferiti anche ai seguenti regimi:

- regime di aiuto per l'intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (art. 46 regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i.);
- regime di aiuto per l'intervento degli Investimenti (art. 50 regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i.);
- regime di aiuto per l'intervento della Vendemmia Verde (art. 47 regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i.), nel caso venga attivato sul territorio della Regione Piemonte.

L'OP ARPEA esercita le funzioni amministrative inerenti la predisposizione, raccolta, controllo amministrativo, monitoraggio e rendicontazione in relazione alle Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto (Regolamento delegato (UE) 2018/273 e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274).

Con la presente Convenzione l'OP ARPEA delega alla Regione Piemonte che accetta - l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (fasi di ricezione delle Domande – Controllo amministrativo ed istruttoria delle Domande di Aiuto e delle domande di pagamento anticipo/saldo – alcune fasi dei controlli in loco (controlli a collaudo) e di valutazione delle opere realizzate ed ex-post, nonché alcune fasi inerenti le attività amministrative relative alle Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto.

Il dettaglio delle attività per settore di intervento delegate da ARPEA a Regione Piemonte è riportato negli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente Convenzione.

In particolare si specifica:

- La ricezione delle domande di aiuto e pagamento tramite l'apposito applicativo informatico messo a disposizione da ARPEA sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- L'istruttoria delle domande di aiuto e pagamento, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;
- la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi, comprensiva della loro validazione, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni adottata da ARPEA in conformità con quanto previsto dall' Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022;
- gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e, ove necessario, alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;
- la contestazione degli addebiti, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni;
- le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA, anche tramite il Manuale delle procedure di recupero delle

somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 ARPEA;

- i controlli/sopralluogo di collaudo e i controlli ex-post da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA;
- la generazione e trasmissione delle liste di liquidazione (autorizzazione al pagamento) tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da ARPEA sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- l'autorizzazione allo svincolo o incameramento delle cauzioni prestate per il pagamento dell'anticipo del contributo.

### ART. 3

#### ISTRUTTORIA: MODALITÀ E TERMINI

Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande presentate i controlli amministrativi di cui in premessa della presente convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo da autorizzare per il pagamento.

L'istruttoria delle domande deve essere espletata nel rispetto delle tempistiche previste per ogni fase come dettagliate nei Manuali procedurali.

Le attività di istruttoria attuate presuppongono la registrazione, in apposite checklist e/o verbali dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle eventuali misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

Salvo le deroghe stabilite da ARPEA nei propri Manuali, il sopralluogo presso il sito dell'investimento deve essere eseguito per tutte le domande di pagamento di saldo.

I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nei casi in cui il sopralluogo non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA, nei casi di preavviso di rigetto di cui l'art. 10 – bis della L. 241/90 e s. m. e i. e nei casi nei quali è necessario richiedere integrazioni di documentazione.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una lista di liquidazione da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

## ART. 4

### CONTROLLO IN LOCO E CONTROLLO EX POST: MODALITÀ E TERMINI

#### Controllo in loco a collaudo

Tali controlli devono essere eseguiti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento per le quali è stata presentata una domanda di pagamento di acconto o saldo e devono essere eseguiti prima della determinazione del premio spettante e dell'inserimento del beneficiario nella lista di liquidazione da trasmettere ad Arpea. Per ciascun sopralluogo deve essere redatta una relazione di controllo conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

#### Controllo ex post

ARPEA notifica all'Organismo delegato, nei termini previsti dai manuali procedurali di ARPEA di ciascun anno, il campione delle domande ancora soggette ad impegno da sottoporre a controllo ex post; il delegato si impegna a concludere tali controlli e a registrarne gli esiti sul sistema informatico SIAP entro i termini previsti dalla normativa di riferimento. Per ciascun controllo ex post deve essere redatta una relazione di controllo conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

I controlli in loco ed ex-post devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e pagamento.

## ART. 4 – BIS

### DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE DI VINO E/O MOSTO (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273)

Il dettaglio delle attività relative alle dichiarazioni obbligatorie di Vendemmia e di produzione di vino e/o mosto delegate da ARPEA a Regione Piemonte è riportato nell'allegato 4 alla presente Convenzione.

In particolare si specificano le seguenti attività:

- la pubblicazione delle Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;
- la ricezione delle dichiarazioni e loro rettifiche;

- la risoluzione delle anomalie derivanti dall'applicazione dei controlli amministrativi e SIGC.

## ART. 5

### OBBLIGHI DELLE PARTI

#### **La Regione:**

1. si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall'OP ARPEA con la presente Convenzione, le necessarie strutture e qualificate risorse umane;
2. si impegna a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito mandato ad un Centro di assistenza agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente;
3. si impegna, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'autorizzazione del pagamento a:
  - ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla base delle procedure definite dall'OP ARPEA e i cui dati sono inseriti nel SIAP;
  - ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [Testo A]), relativamente alle attività delegate previste nell'Allegato 1 e 2 e 3;
  - nell'ambito dei singoli regimi di intervento, come previsto in Allegato 1 e 2 e 3, ad effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili ed alla autorizzazione alla liquidazione delle domande presentate, di avvio dell'eventuale recupero crediti con immediata comunicazione all'OP ARPEA, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle DRA, oltre che dalle istruzioni operative disposte dall'OP ARPEA;
  - nell'ambito dei singoli regimi di intervento Allegato 1 e 2 e 3, eseguire tutti i controlli amministrativi, in loco a collaudo ed ex-post, nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle DRA, nonché sulla base dei criteri definiti dall'OP ARPEA;
  - risolvere le anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC nelle diverse fasi della istruttoria eseguita;

- acquisire nel SIAP gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse fasi della istruttoria;
4. si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, a proporre l'autorizzare al pagamento dell'aiuto ed alla proposta di svincolo/incameramento delle connesse cauzioni sulla base delle procedure stabilite dall'ARPEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le istruzioni e specifiche tecniche fornite dallo stesso OP ARPEA;
  5. si impegna a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e/o secondo le disposizioni dettate dai Servizi della Unione Europea (UE);
  6. assicura l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria è garantita dal sistema informativo SIAP;
  7. consente ai Servizi della UE, all'AGEA e ARPEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione della predetta documentazione;
  8. si impegna ad assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell'Allegato I, del Reg. (UE) 127/2022 citato in premessa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni;
  9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
  10. si impegna, a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1 per la parte procedurale di propria competenza in base alle attività delegate, ed a comunicare tempestivamente all'OP ARPEA l'apertura delle procedure dei contenziosi e gli stati di aggiornamento afferenti i contenziosi medesimi.

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1, 2, 3 e 4 alla presente Convenzione, sono svolte, in conformità con i termini previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale, nonché con le disposizioni dell'OP ARPEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa responsabilità.

La Regione è responsabile nei confronti dell'OP ARPEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

## **L'ARPEA:**

con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento:

1. si impegna a definire, in accordo con la Regione le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, informatici ed in loco, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione, sulla totalità delle domande presentate di cui all'Articolo 1, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante appositi manuali e istruzioni operative;
2. si impegna ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri controlli informatici previsti dalla normativa dell'Unione sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAP, sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra l'OP ARPEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle DRA di attuazione dei singoli regimi;
3. si impegna a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli;
4. **si impegna a mettere a disposizione della Regione i servizi informatici sul portale SIAP** per la gestione dei regimi di cui all'Articolo 2 e, in particolare, le specifiche funzionalità per l'elaborazione di *report* che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui all'Articolo 1 e 2, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzionalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi dei Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116;
5. si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento come indicato in Allegato 1 e 2 e 3, a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli ex-ante ed ex-post sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione;
6. si impegna, ad avvenuta comunicazione da parte della Regione della attivazione del recupero di somme illegittimamente erogate, ad effettuare la registrazione del debito e dell'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito (apertura scheda di credito e compensazione su pagamenti futuri);
7. si impegna ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente messi a disposizione della Regione;
8. si impegna ad effettuare lo svincolo/incameramento delle connesse cauzioni;

9. si impegna a gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli di secondo livello;
10. si impegna a rendicontare i pagamenti secondo le regole unionali.

## ART. 6

### DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, MODIFICHE

- La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 15 ottobre 2030.
- Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..
- Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione.
- In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.
- Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o afferenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

## ART. 7

### DICHIARAZIONE DEL DELEGATO

Il delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato negli allegati 1 e 2 e 3 e 4) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

## ART.8

## INTERSCAMBIO DEI DATI

Ogni fase del procedimento amministrativo è integrata nell'apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) messo a disposizione da ARPEA. La documentazione amministrativa sotto formato elettronico è archiviata su repository dedicati dell'applicativo.

Tutti gli adempimenti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico e le informazioni e la documentazione in formato elettronico saranno sempre disponibili ai soggetti interessati secondo la loro mansione e profilazione.

### ART. 9

#### VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente Convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al Regolamento (UE) n. 2022/127 da parte del Direttore dell'OP ARPEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa dell'Unione e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno dell'OP ARPEA sia, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/127, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo.

### ART. 10

#### MANUALI DELLE PROCEDURE

I manuali delle procedure e dei controlli redatti dall'OP ARPEA sono concordati con la Regione.

Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui alla presente Convenzione e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite specifiche lettere di accettazione sottoscritte dall'OP ARPEA e dalla Regione.

Il delegato conferma che:

- per le attività oggetto della presente Convenzione, applicherà i manuali di ARPEA, ed eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;
- per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti applicherà le

disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale.

La manualistica e le procedure saranno definite da ARPEA previa condivisione con il delegato.

## ART. 11

### ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell'Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e l'OP ARPEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.

## ARTICOLO 12

### CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

In conformità a quanto previsto Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP

da ARPEA.

## ART. 13

### CONFLITTO D'INTERESSI

Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorché la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

## ART. 14

### MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie. e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

## ART. 15

### ONERI AGGIUNTIVI

Il presente atto non comporta oneri aggiuntiva carico delle Parti.

## ART. 16

### RESPONSABILITÀ

Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

## ART. 17

### ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

## ART. 18

### TAVOLO DI COORDINAMENTO

Le Parti danno atto che sarà convocato, ove ritenuto necessario, un tavolo di coordinamento, costituito da componenti rappresentanti di ARPEA e della Direzione Agricoltura e Cibo.

Le tematiche affrontate dal Tavolo potranno essere:

- il monitoraggio continuo dell'attività delegate;

- la risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;
- la ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;
- eventuali ulteriori tematiche attinenti alla presente convenzione che dovessero emergere durante la vigenza della presente Convenzione.

## ART. 19

### SISTEMI DI GESTIONE E DI COMUNICAZIONE

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

## ART. 20

### ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

## ARTICOLO 21

### DISPOSIZIONI CIRCA L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(UE) 679/2016

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it];
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

## ARTICOLO 22

### CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ARTICOLO 23

### ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 – INTERVENTO INVESTIMENTI (Reg. UE 1308/2013 ART 50) - ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Allegato 2 – INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI (REG. UE 1308/2013 ART 46) - ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Allegato 3 - INTERVENTO VENDEMMIA VERDE (REG. UE 1308/2013 ART 47) - ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Allegato 4 – DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA E PRODUZIONE

Per l'Organismo Pagatore ARPEA

---

Per la Regione Piemonte

---

---

Torino, li \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1 - Convenzione tra ARPEA e Regione Piemonte**

**INTERVENTO SETTORIALE VINO INVESTIMENTI**

**Reg. UE 1308/2013 ART 50 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera b)- 59**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche	COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata dall'Organismo Pagatore alla Regione Piemonte

PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X			
	Definizione condizioni ammissibilità e/o esclusione	X			
	Definizione operazioni e aiuto da erogare per ciascuna operazione	X			
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domande	X			
	Definizione ammontare del contributo	X			
	Pubblicazione Determinazioni per l'applicazione dell'intervento settoriale Vino investimenti	X			
	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande	X	X	X	NO

	Definizione modalità generali di controllo	X	X	X	NO
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande e fornitura dell'applicativo SIAP			X	NO
RACCOLTA	Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale		X	X	SI
	Ricezione delle domande di aiuto			X	SI
	Ricezione delle domande di pagamento			X	SI
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO E	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie			X	NO
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)			X	NO
	<b>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali:</b> Controllo preliminare delle domande di aiuto in merito alla loro ricevibilità (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista, etc.) ed alla verifica amministrativa, anche in riferimento agli obblighi dichiarativi di raccolta uve e produzione, nonché verifica tecnica del progetto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nelle Determinazioni regionali			X	SI
	<b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili:</b> Comunicazione formale, ai titolari delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame			X	SI

DOMANDE DI AIUTO E VARIANTE	<b>Riesame delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili con richiesta di riesame e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame:</b> in relazione alle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti e l'esito del riesame è comunicato agli interessati			X	SI
	<b>Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:</b> Redazione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi	X			
	<b>Approvazione graduatoria di finanziabilità</b> Approvazione formale degli esiti di finanziabilità delle domande presentate e la graduatoria regionale di finanziabilità	X			
	<b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse</b> Comunicazione formale dell'esito positivo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto ammesse	X			
RINUNCIA	Ricezione della rinuncia, esecuzione dei controlli relativi al termine di presentazione della rinuncia e a quanto stabilito dalla normativa comunitaria			X	SI
	Applicabilità delle penali previste in caso di rinuncia tardiva e recupero anticipi versati			X	SI
	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie			X	NO
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)			x	NO
	<b>Controllo dei documenti tecnico-amministrativi</b> ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Determinazioni regionali: verifica della completezza e correttezza della documentazione da allegare alla domanda di pagamento come giustificativi di spesa e di pagamento, documentazione tecnica e presenza del verbale di controllo in loco per la verifica della realizzazione dell'intervento			X	SI

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Verifica presenza garanzie valide per le domande di pagamento anticipo			X	SI
	Risoluzione anomalie			X	SI
	Riesame domande in contenzioso amministrativo			X	SI
	Avvio recupero crediti: notificazione del debito e richiesta domanda di rimborso, con attivazione delle procedure per l'escussione della fidejussione per le domande pagate in anticipo e per la pronuncia di			X	SI
	Recupero forzoso del credito			X	NO
	Contabilizzazione entrate			X	NO
CONTROLLI IN LOCO	Definizione modalità e criteri dei controlli			X	NO
	Controlli in loco a collaudo delle opere sul 100% delle domande di pagamento a saldo			X	SI
PAGAMENTO	Predisposizione domande autorizzate per la liquidazione e creazione degli elenchi di liquidazione			X	SI
	Autorizzazione al pagamento: trasmissione elenchi di liquidazione			X	SI
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento			X	NO
SVINCOLO GARANZIE	Autorizzazione allo svincolo / incameramento delle garanzie			X	SI
	Esecuzione svincolo / incameramento delle garanzie			X	NO
	Definizione criteri di estrazione del campione sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria			X	NO

CONTROLLI EX POST MANTENIMENTO IMPEGNI	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto alle Derminazioni regionali	X			
	Estrazione del campione			X	NO
	Esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria			X	SI
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Monitoraggio della spesa			X	NO
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento			X	NO

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

**Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata	Organismo Delegato Regione Piemonte
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali				

PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X					
	Definizione aree di intervento e deroghe alla superficie minima stabilita	X					
	Definizione azioni e aiuto da erogare per ciascuna azione	X					
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domande	X					
	Definizione ammontare del contributo	X					
	Pubblicazione Determinazioni per l'applicazione dell'intervento settoriale RRV	X					
	Definizione modalità e criteri di misurazione delle superfici vitate			X			
	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande	X		X	X	NO	
	Definizione modalità generali di controllo	X		X	X	NO	

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata	Organismo Delegato Regione Piemonte
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali				
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande e fornitura dell'applicativo SIAP			X	X	NO	
RACCOLTA	Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale			X	X	SI	Direz Agricoltur compe
	Ricezione delle domande di aiuto				X	SI	
	Ricezione delle domande di pagamento				X	SI	
	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie				X	NO	
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)				X	NO	

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

**Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI						
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata	Organismo Delegato Regione Diamante	
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali					

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO E VARIANTE	<p><b>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali:</b></p> <p align="right">Controllo</p> <p>preliminare delle domande di aiuto (comprese le varianti) in merito alla loro ricevibilità (verifica della completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato della documentazione prevista, etc.) ed alla verifica amministrativa e tecnica del progetto per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nelle Determinazioni regionali</p>				X	SI	
	<p><b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili:</b> Comunicazione formale, ai titolari delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame</p>				X	SI	
	<p><b>Riesame delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili con richiesta di riesame e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame:</b> valutazione delle istanze di riesame presentate e comunicazione degli esiti agli interessati</p>				X	SI	

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

**Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata	Organismo Delegato Regione Diamante
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali				
	<p><b>Valutazione domande e determinazione delle domande ammissibili:</b> Redazione ed approvazione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi, l'importo totale del contributo ammissibile, la superficie totale ammissibile, le attività ammissibili con relativo importo e superficie, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo</p> <p><b>Approvazione graduatoria di finanziabilità</b> Approvazione formale degli esiti di finanziabilità delle domande presentate e della graduatoria regionale di finanziabilità</p> <p><b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse</b> Comunicazione formale dell'esito positivo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto ammesse</p>		X				
		X					
		X					
RINUNCIA	Ricezione rinuncia, esecuzione dei controlli relativi al termine di presentazione della rinuncia e a quanto stabilito dalla normativa comunitaria				X	SI	
	Applicabilità delle penali previste in caso di rinuncia tardiva				X	SI	
	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie				X	NO	
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)				X	NO	

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata	Organismo Delegato Regione Piemonte
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali				

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	<b>Controllo dei documenti tecnico-amministrativi</b> ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Determinazioni regionali: verifica della completezza e correttezza della documentazione da allegare alla domanda di pagamento come giustificativi di spesa e di pagamento, documentazione tecnica e presenza del verbale di controllo in loco per la verifica della realizzazione dell'intervento				X	SI	
	<b>Verifica presenza garanzie valide</b> (solo per le domande di pagamento anticipo)				X	SI	
	Risoluzione anomalie				X	SI	
	Riesame domande in contenzioso amministrativo				X	SI	
	<b>Avvio recupero crediti</b> : notificazione del debito e richiesta bonaria di rimborso, con denuncia di sinistro per le domande pagate in anticipo, e della pronuncia di decadenza				X	SI	
	Recupero forzoso del credito				X	NO	
	Contabilizzazione entrate				X	NO	
	Definizione modalità e criteri dei controlli				X	NO	
	Definizione modalità e criteri di estrazione del Campione controlli in loco ex ante				X	NO	

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

**Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Organismo Delegato Regione Piemonte	
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali			Settore Produzioni agrarie e zootecniche	

CONTROLLI IN LOCO	Estrazione del campione controlli ex ante				X	NO	
	Esecuzione dei Controlli in loco ex-ante a campione				X	NO	
	Controlli in loco sul 100% delle domande di aiuto a collaudo delle opere eseguite				X	SI	
PAGAMENTO	Predisposizione domande autorizzate per la liquidazione e creazione degli elenchi di liquidazione				X	SI	X
	Autorizzazione al pagamento: trasmissione elenchi di liquidazione				X	SI	X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento				X	NO	
SVINCOLO GARANZIE	Autorizzazione allo svincolo / incameramento delle garanzie				X	SI	
	Esecuzione svincolo / incameramento delle garanzie				X	NO	

**INTERVENTO SETTORIALE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**

**Reg. UE 1308/2013 ART 46 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p. 1 lettera a)- 59**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ARPEA	Organismo Delegato Regione Piemonte	
		Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Settore Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali			Settore Produzioni agrarie e zootecniche	
CONTROLLI MANTENIMENTO INPEGNO : CONTROLLI EX- POST	Definizione criteri di estrazione del Campione				X	NO	
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto alle Derminazioni regionali	X					
	Estrazione del campione				X	NO	
	Esecuzione dei controlli in-loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria				X	SI	
MONITORAGGIO E RENDICONTAZION E	Monitoraggio della spesa				X	NO	
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento				X	NO	

INTERVENTO SETTORIALE VENDEMMIA VERDE (REG UE 1308/2013 ART 47)				
Reg. UE 1308/2013 ART 47 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera c) e artt. 57- 58 p.1 lettera c)- 59				
ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE				
FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI		
		REGIONE	COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE Attività delegata dall'Organismo Pagatore alla Regione Piemonte
PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda	X		
	Definizione aree di intervento e deroghe alla superficie minima stabilita	X		
	Definizione azioni e aiuto da erogare per ciascuna azione	X		
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domande	X		
	Definizione ammontare del contributo	X		
	Pubblicazione Determinazioni per l'applicazione dell'intervento settoriale	X		
	Definizione modalità e criteri di misurazione delle superfici vitate		X	
	Definizione modalità di presentazione delle domande	X	X	X NO
	Definizione modalità generali di controllo	X	X	X NO
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande e fornitura dell'applicativo SIAP		X	X NO
RACCOLTA	Costituzione aggiornamento fascicolo aziendale	X	X	X SI

	Ricezione delle domande			X	SI
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	X		X	NO
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) su SIAP compresi quelli relativi all'esistenza del vigneto e all'effettiva coltivazione delle superfici oggetto dell'intervento			X	NO
	<b>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali:</b> Controllo del sistema informatico in fase di ricevimento telematico della domanda di: dati anagrafici, consistenza vigneti, assolvimento obblighi dichiarativi raccolta e produzione vitivinicola per la campagna in corso e precedente, superficie richiesta non ha beneficiato dell'aiuto nella campagna precedente, requisiti regionali (dimensione minima della superficie, dimensione massima, età vigneti, varietà di vite idonea alla coltivazione in Regione)			X	SI
	<b>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determinazioni regionali:</b> Controllo requisiti regionali previsti dalla DRA in riferimento in particolare a - zone e vitigni esclusi  - attribuzione punteggio in base ai criteri di priorità - destinazione uve			X	SI
	<b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammissibili totalmente o parzialmente:</b> Comunicazione formale delle motivazioni di non ammissibilità parziale o totale della domanda con dettaglio unità vitate escluse con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame			X	SI
	<b>Riesame delle domande non ammissibili totalmente o parzialmente con richiesta di riesame e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame:</b> valutazione delle istanze di riesame presentate e comunicazione degli esiti agli interessati			X	SI
	<b>Determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili:</b> Redazione ed approvazione entro i termini stabiliti della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i relativi punteggi	X			
	<b>Comunicazione ai richiedenti degli esiti di accogliibilità alla vendemmia verde delle domande presentate</b> Comunicazione ai beneficiari delle domanda ammissibili e finanziabili e pubblicazione sul SIAN dell'elenco delle domande di aiuto ammesse e non ammesse (parzialmente o totalmente)	X			
	Definizione modalità e criteri dei controlli		X	X	NO

CONTROLLI IN LOCO	<b>Controlli in loco sul 100% delle domande di aiuto ammesse a verifica della esecuzione delle operazioni :</b> Individuazione delle unità vitate, verifica del buono stato della coltivazione, verifica eliminazione e distruzione completa grappoli, misurazione superficie ex art. 75 Reg. (CE) n. 555/08, caricamento esiti a sistema e gestione dei contraddittori			X	NO
PAGAMENTO	Definizione dell'importo da erogare comprese le sanzioni da applicare			X	SI
	Autorizzazione al pagamento: trasmissione elenchi di liquidazione			X	SI
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento			X	NO
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Monitoraggio della spesa			X	
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento			X	

**Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto  
(Regolamento delegato (UE) 2018/273)**

**ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE**

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			
		REGIONE/P.A.	COORDINAMENTO	ARPEA	Attività delegata dall'Organismo Pagatore alla Regione Piemonte
PREDISPOSIZIONE	Individuazione soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni		X		
	Pubblicazione Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.		X	X	SI
	Definizione modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni		X	X	NO
	Definizione modalità generali di controllo		X	X	NO
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle dichiarazioni		X	X	NO
RACCOLTA	Costituzione e aggiornamento fascicolo aziendale		X	X	SI
	Ricezione delle dichiarazioni			X	SI
	Ricezione delle rettifiche delle dichiarazioni			X	SI
CONTROLLO AMMINISTRATIVO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie			X	NO
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)			X	NO
	Risoluzione anomalie			X	SI
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Trasmissione dei dati delle dichiarazioni all'Organismo di coordinamento			X	NO

**Convenzione tra l'Agencia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche - Settore A1710C – Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali - per la delega di talune fasi del procedimento per l'istruttoria ed il pagamento delle domande di cui agli interventi settoriali - ex OCM - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera b), Regolamento delegato (UE) 2022/126 - Regime di aiuto: miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.**

TRA

l'Agencia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA) – C.F. 97694170016, rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. **Angelo MARENCO** domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo: Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, identificato con codice regionale A1701B, rappresentato dal dott. **Gianfranco LATINO**, e Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali, identificato con codice regionale A1710C, rappresentato dalla dott.ssa **Claudia GUASCO**, ognuno per le parti di propria competenza e responsabilità attinenti alle attività delegate di cui alla presente Convenzione, domiciliati ai fini della presente Convenzione presso la sede del Settore di appartenenza;

**Premesso che:**

- ARPEA è stata riconosciuta con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.01.2008, n. 1003 quale Organismo Pagatore Regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR: ex D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i.; è, altresì, stata riconosciuta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2021/2116 quale Organismo pagatore regionale per la gestione e al controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522 del 14/10/2024;

- l'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che “Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
  - b. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
  - c. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
  - d. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
  - e. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
  - f. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;
- lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, all'articolo 6 comma 1, prevede che *“l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia”*;
- tra Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 di durata triennale a far data dal 28 luglio 2023.

## RICHIAMATI

- l'art. 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei

conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protection Regulation) recante le “linee guida” da adottare in materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015 della Commissione, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, dell’11 maggio 2015 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 2019 recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 0614768 del 30 novembre 2022 e s.m.i. che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul

sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura";

- Decreto Masaf n.0278467 del 29 maggio 2023 e s.m.i. di modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, art.45 convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che prevede che gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare gli aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi;
- Decreto 11 agosto 2014, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto 4 dicembre 2009;
- Decreto 7 marzo 2023, del Ministero della salute, recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i., recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 il cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste;
- Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l’attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; Legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell’apicoltura;
- D.P.R. 01 dicembre 1999 n.503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile

1998, n. 173”;

- Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 4 comma 3 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e per l’adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l’articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;
- Decreto Ministeriale n. 0410748 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
- Circolare Agea Coordinamento Prot. 054819 del 14 luglio 2023 ad oggetto “Art. 55 del Reg UE n. 2021/2115. Aiuto all’Apicoltura”;
- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- il Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- L.R. 1/2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282 – Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025;
- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. 926/A1700A/2024 del 27/11/2024 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;
- la determinazione di ARPEA n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi inerenti il settore apistico di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;
- la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ con la quale il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche -A1701B, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimento per la stipula;
- la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ con la quale il Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vegetali e Animali,- A1710C, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimento per la stipula.

### **Considerato che**

- l'ARPEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo pagatore riconosciuto ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle

disposizioni dell'Unione a carico del "FEASR" e del "FEAGA" e per quanto riguarda specificatamente gli interventi inerenti l'OCM di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i., ha ottenuto l'estensione del riconoscimento a valer sugli interventi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i. con Provvedimento MASAF n. 539522 del 14/10/2024;

- le attività di un Organismo Pagatore, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione possono essere così riassunte:
  - il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;
  - l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
  - l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
  - la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall'Unione;
  - l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione;
- l'Organismo Pagatore ha facoltà di delegare parte delle sue attività ad altri organismi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato, che specifichi le attività delegate, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti e tale accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;

- l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- periodicamente l'organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

### **Dato atto che**

- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 prevede il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC fanno parte di un piano strategico compresi gli interventi in determinati settori di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui quello apistico, che include, fra l'altro, gli interventi nel settore apistico di cui all'articolo 55 del medesimo regolamento, ovvero:
  - Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
  - Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
  - Intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
  - Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;
- gli interventi nel settore apistico, usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n.

2022/126, secondo la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

- il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2027, è articolato in sottoprogrammi:
  - a) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e
  - b) delle Regioni e delle Province autonome;
- i sottoprogrammi predisposti dalle Amministrazioni riguardano tutto il periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2027, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle Regioni e delle Province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le “Forme associate” del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le “Forme associate” del settore apistico a carattere nazionale;
- la Regione Piemonte ha presentato il proprio sottoprogramma, comprendente gli interventi e le azioni da attivare, nell’ambito degli interventi previsti dal PSP e la relativa tabella recante le richieste finanziarie, all’Ufficio PIUE VI del Ministero e tale sottoprogramma è stato approvato con D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022 così come modificata dalla DGR 42-7213 del 12/07/2023;
- Agea Coordinamento fornisce circa l’applicazione della normativa unionale, come specificata dalla normativa nazionale, specifiche indicazioni, con circolari annuali, relativamente gli interventi in discorso;
- gli Organismi Pagatori riconosciuti provvedono in base alle specifiche indicazioni di Agea e Regione Piemonte a redigere appositi manuali procedurali e istruzioni operative, definendo le modalità operative e applicative per la gestione dei singoli interventi.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ART. 1

#### PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **domanda di aiuto**, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di intervento di cui al successivo Articolo 2;
- **domanda di pagamento** la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a);
- **SIAP**, il Sistema Informativo Agricolo Piemontese;
- **SIAN**, Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Controlli di ammissibilità** sono di tipo:

a. "Controlli amministrativi" controlli formali e/o automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare l'ammissibilità del richiedente, il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari, l'ammissibilità dell'operazione, la congruità dei costi. Essi comportano:

- controlli documentali;
- controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC;
- controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
- verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari;
- verifica della conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno.

I funzionari che effettuano i controlli sulle domande di pagamento devono essere soggetti diversi da coloro che svolgono i controlli amministrativi sulle domande di aiuto.

b. Controlli in loco è il controllo che si effettua presso l'azienda beneficiaria e può avvenire durante l'esecuzione degli interventi immateriali, in itinere, al fine di verificarne l'effettiva attuazione e/o dopo (a collaudo) prima del pagamento finale per una determinata operazione: i controlli a collaudo sono effettuati su un campione selezionato da ARPEA ed eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che

è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi, come definito al capitolo 7.3.2.2 del PSP. Tale attività deve essere svolta da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e pagamento;

- c. Controlli ex-post è il controllo finalizzato a verificare il rispetto degli impegni contemplati dal PSP e a verificare che non si concretizzi almeno una delle circostanze riportate all'art. 6 comma 6 del DM 410748 del 4/8/23 per le operazioni che comprendono investimenti sia di tipo materiale che immateriale, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo.
- **Fasi** sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti delle domande relative ai regimi di sostegno; ogni fase è distinta in più attività come definite nell'Allegato 1;
  - **"Procedure in caso di debiti"** le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

## ART. 2

### OGGETTO

L'OP ARPEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell'ambito del PSP 2023 – 2027, del Programma Nazionale del settore apicoltura, dei sottoprogrammi attivati e approvati della Regione Piemonte per il settore apistico e riferiti anche ai seguenti interventi:

#### Intervento A:

A.1: corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;

A.2: assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche;

#### Intervento B:

B.1: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroa;

B.2: prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici;

B.3: ripopolamento del patrimonio apistico;

B.4: razionalizzazione della transumanza;

B.5: miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione;

#### Intervento F:

F.1: attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico fisiche;

Con la presente Convenzione l'OP ARPEA delega alla Regione Piemonte che accetta - l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (fasi di ricezione delle domande – controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di aiuto e delle domande di pagamento – alcune fasi dei controlli in loco in itinere e a collaudo, ed ex-post, nonché valutazione delle opere realizzate).

In particolare:

- L'istruttoria delle domande, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;
- gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 ove necessario in base alla normativa vigente e come stabilito nei manuali e istruzioni operative di ARPEA;
- la contestazione degli addebiti, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il

contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebitato e relative sanzioni come previsto dai manuali di ARPEA;

- le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA tramite il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 e s.m.i.;
- i controlli in loco e i controlli ex-post, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali;
- la generazione e trasmissione delle liste di liquidazione (autorizzazione al pagamento) tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da ARPEA sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell' allegato alla presente Convenzione.

### ART. 3

#### ISTRUTTORIA: MODALITÀ E TERMINI

Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande presentate i controlli amministrativi di cui alla premessa della presente Convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo ammissibile al sostegno e da autorizzare per il pagamento.

Le attività di istruttoria attuate presuppongono la registrazione, in apposite checklist e verbali, dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle eventuali misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

Il controllo in loco presso il sito dell'investimento deve essere eseguito su un campione minimo come stabilito dall'art. 20 del DM 410748 del 04/08/2023 e s.m.i. e nel rispetto dei manuali di ARPEA.

I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una proposta (lista) di liquidazione da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

#### ART. 4

#### CONTROLLO IN LOCO E CONTROLLO EX-POST: MODALITÀ E TERMINI

##### Controllo in loco

ARPEA notifica all'Organismo delegato il campione delle domande di pagamento da sottoporre a controllo in loco. Esso deve essere eseguito per le finalità e con le formalità descritte nelle premesse della presente Convenzione. Il controllo in loco comprende un sopralluogo presso il luogo dell'investimento eseguito prima del pagamento finale per una determinata operazione. Il controllo in loco può essere sostituito da verifiche svolte con metodi equivalenti nei casi espressamente indicati nel DM 410748 del 04/08/2023 e s.m.i.; la scelta di tale opportunità deve essere giustificata.

Per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "relazione di controllo" in conformità con quanto definito nei manuali ARPEA.

I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA.

##### Controllo ex-post

ARPEA notifica all'Organismo delegato, annualmente, il campione delle domande ancora soggette ad impegno da sottoporre a controllo ex-post; il delegato si impegna a concludere tali controlli e a registrarne gli esiti sul sistema informatico SIAP entro il termine previsto dai Manuali procedurali di ARPEA. L'attività di controllo può essere supportata con le modalità indicate nel DM 410748 del 04/08/2023 e s.m.i..

Per ciascun controllo ex-post deve essere redatta una "relazione di controllo" conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

I controlli in loco ed ex-post devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e pagamento.

## ART. 5

### OBBLIGHI DELLE PARTI

#### La Regione:

1. si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall'OP ARPEA con la presente Convenzione, le necessarie strutture e qualificate risorse umane;
2. si impegna a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito mandato ad un Centro di assistenza agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente;
3. si impegna, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'autorizzazione del pagamento a:
  - ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla base delle procedure definite dall'OP ARPEA e i cui dati sono inseriti nel SIAP;
  - ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [Testo A]), relativamente alle attività delegate previste nell'Allegato 1;
  - nell'ambito dei singoli regimi di intervento, come previsto in Allegato 1, effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili ed autorizzazione alla liquidazione delle domande presentate, di avvio dell'eventuale recupero crediti con immediata comunicazione all'OP ARPEA, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle disposizioni regionali, oltre che dalle istruzioni operative disposte dall'OP ARPEA;
  - nell'ambito dei singoli regimi di intervento Allegato 1, eseguire tutti i controlli amministrativi, *in loco* ed *ex-post*, nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle DRA (disposizioni regionali attuative), nonché sulla base dei criteri definiti dall'OP ARPEA;
  - risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC nelle diverse fasi della istruttoria eseguita;

- acquisire nel SIAP i dati dei verbali/checklist con gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse fasi della istruttoria;
4. si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, a proporre l'autorizzazione al pagamento dell'aiuto, sulla base delle procedure stabilite dall'ARPEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le istruzioni e specifiche tecniche fornite dallo stesso OP ARPEA;
  5. si impegna a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e/o secondo le disposizioni dettate dai Servizi della Unione Europea (UE);
  6. si impegna ad assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria;
  7. consente ai Servizi della UE, all'AGEA, all'ARPEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione della predetta documentazione;
  8. si impegna ad assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell'Allegato I, del Reg. (UE) 127/2022 citato in premessa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni;
  9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
  10. si impegna, a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1 per la parte procedurale di propria competenza in base alle attività delegate, ed a comunicare tempestivamente all'OP ARPEA l'apertura delle procedure dei contenziosi e gli stati di aggiornamento afferenti i contenziosi medesimi.

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1 alla presente Convenzione, sono svolte, in conformità con i termini previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale, nonché con le disposizioni dell'OP ARPEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa responsabilità.

**La Regione è responsabile nei confronti dell'OP ARPEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.**

**L'ARPEA:**

con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento:

1. si impegna a definire, in accordo con la Regione le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, informatici ed *in loco a campione*, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione, sulla totalità delle domande presentate di cui all'Articolo 1, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari e istruzioni operative;
2. si impegna ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri controlli informatici previsti dalla normativa dell'Unione sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAP, sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra l'OP ARPEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle DRA di attuazione dei singoli regimi;
3. si impegna a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli tramite apposite funzionalità del sistema informativo SIAP;
4. si impegna a mettere a disposizione della Regione i servizi informatici sul portale SIAP per la gestione degli interventi di cui all'Articolo 2 e, in particolare e le specifiche funzionalità per l'elaborazione di *report* che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui all'Articolo 1 e 2, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzionalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi dei Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116;
5. si impegna a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, tenendo conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nelle DRA;
6. si impegna a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli ex-post sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione;
7. si impegna, ad avvenuta comunicazione da parte della Regione della attivazione del recupero di somme illegittimamente erogate, ad effettuare la registrazione del

- debito e dell'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito (apertura scheda di credito e compensazione su pagamenti futuri);
8. si impegna ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente messi a disposizione della Regione;
  9. si impegna a gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli di secondo livello;
  10. si impegna a rendicontare i pagamenti secondo le regole unionali.

## ART. 6

### DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, MODIFICHE

- La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 15 ottobre 2030.
- Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..
- Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente Convenzione.
- In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.
- Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o afferenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

## ART. 7

### DICHIARAZIONE DEL DELEGATO

L'Organismo delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come

schematicamente specificato nell'Allegato 1) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

#### ART.8

##### INTERSCAMBIO DEI DATI

Ogni fase del procedimento amministrativo è integrata nell' apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) messo a disposizione da ARPEA. La documentazione amministrativa sotto formato elettronico è archiviata su repository dedicati dell'applicativo.

Tutti gli adempimenti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico e le informazioni e la documentazione in formato elettronico saranno sempre disponibili ai soggetti interessati secondo la loro mansione e profilazione.

#### ART. 9

##### VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente Convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al Regolamento (UE) n. 2022/127 da parte del Direttore dell'OP ARPEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa dell'Unione e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno dell'OP ARPEA sia, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/127, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo.

#### ART. 10

##### MANUALI DELLE PROCEDURE

I manuali delle procedure e dei controlli redatti dall'OP ARPEA sono concordati con la Regione.

Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento all'interscambio dei

dati delle domande di cui all'Articolo 1, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite specifiche lettere di accettazione sottoscritte dall'OP ARPEA e dalla Regione.

L'Organismo delegato conferma che:

- per le attività oggetto della presente Convenzione, applicherà i manuali di ARPEA, ed eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;
- per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'avvio del recupero dei crediti applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale;
- la manualistica e le procedure saranno definite da ARPEA previa condivisione con il delegato.

## ART. 11

### ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell'Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e l'OP ARPEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.

## ARTICOLO 12

### CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

In conformità a quanto previsto Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle

istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP da ARPEA.

### ART. 13

#### CONFLITTO D'INTERESSI

Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rapresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

#### ART. 14

#### MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

#### ART. 15

#### ONERI AGGIUNTIVI

Il presente atto non comporta oneri aggiuntiva carico delle Parti.

#### ART. 16

#### RESPONSABILITÀ

Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

#### ART. 17

#### ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

#### ART. 18

#### TAVOLO DI COORDINAMENTO

Le Parti danno atto che sarà convocato, ove ritenuto necessario, un tavolo di coordinamento, costituito da componenti rappresentanti di ARPEA e della Direzione Agricoltura e Cibo.

Le tematiche affrontate dal Tavolo potranno essere:

- il monitoraggio continuo dell'attività delegate;
- la risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e armonizzazione delle procedure;
- la ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;
- eventuali ulteriori tematiche attinenti alla presente convenzione che dovessero emergere durante la vigenza della presente Convenzione.

#### ART. 19

#### SISTEMI DI GESTIONE E DI COMUNICAZIONE

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di aiuto e pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

#### ART. 20

#### ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

## ARTICOLO 21

### DISPOSIZIONI CIRCA L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(UE) 679/2016

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità su i trattamenti oggetto della presente Convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it];
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

## ARTICOLO 22

### CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ARTICOLO 23

### ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 – MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA - ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Per l'Organismo Pagatore ARPEA

---

Per la Regione Piemonte

---

---

Torino, lì \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1 - Convenzione tra ARPEA e Regione Piemonte

INTERVENTO SETTORIALE APICOLTURA: MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA

(Reg. UE 1308/2013 art.55 - Reg. UE 2021/2115 art. 42 lettera b) e artt. 54-55-56)

ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

FASE	ATTIVITA'	SOGETTI RESPONSABILI					
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo		COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE	Attività delegata dall'Organismo Pagatore	Organismo Delegato Regione Piemonte
		Settore A1701B Produzioni Agrarie e Zootecniche	Settore A1710C Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali				
PREDISPOSIZIONE BANDO	Individuazione soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto	X					
	Definizione condizioni di ammissibilità e/o esclusione	X					
	Definizione aiuto da erogare per ciascuna azione	X					
	Definizione criteri e punteggi per la graduatoria di ammissibilità domande	X					
	Definizione ammontare del contributo	X					
	Pubblicazione Determine per l'applicazione della misura apicoltura e di approvazione dei bandi	X					
	Definizione modalità e termini di presentazione delle domande	X		X	X	NO	
	Definizione modalità generali di controllo	X		X	X	NO	
	Definizione procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande e fornitura dell'applicativo SIAP				X	NO	
RACCOLTA DOMANDE DI AIUTO	Costituzione aggiornamento fascicolo aziendale			X	X	SI	Direzione settore cc
	Ricezione delle domande di aiuto: la domanda di aiuto è indirizzata alla Regione Piemonte che emana il bando di partecipazione ed è acquisita informaticamente dall'Organismo Pagatore  <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X		X
CONTROLLO AMMIN	Predisposizione e mantenimento del fascicolo documentale per ogni domanda <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X	SI	X
	<b>Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle Determine regionali:</b> Controllo delle domande di aiuto in merito alla loro ricevibilità, alla verifica amministrativa, nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti anche nelle Determinazioni regionali <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X	SI	X
	<b>Verifica dei documenti amministrativi</b> ai fini del rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Determine regionali <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X	SI	X
	<b>Controlli amministrativi informatici:</b> pubblicazione delle anomalie e modalità di risoluzione <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i> <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>	X	X		X	SI	X
			X				

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI				
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo	RDINAMENTO	ISMO PAGATORE	dall'Organismo Pagatore	Organismo Delegato Regione Piemonte
ISTRUTTORIA ED ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO	<p><b>Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili:</b> Comunicazione formale, ai titolari delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, dell'esito negativo o parzialmente positivo delle compiute verifiche e valutazioni con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame (Legge 241/90)</p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>	X		X	SI	X
	<p><b>Riesame delle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame:</b> in relazione alle domande di aiuto non ammissibili o parzialmente ammissibili, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti e l'esito del riesame è comunicato agli interessati</p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>	X		X	SI	X
	<p><b>Valutazione e determinazione delle domande ammissibili e finanziabili, delle domande ammissibili e non finanziabili e delle domande non ammissibili:</b></p> <p>Approvazione, mediante determinazione, entro i termini stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo e finanziabili con i relativi punteggi;</li> <li>- dell'elenco delle domande di aiuto ammissibili al contributo ma non finanziabili con i relativi punteggi;</li> <li>- dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili</li> </ul> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>	X				
	<p><b>Comunicazione ai richiedenti dell'ammissione e della finanziabilità della domanda di aiuto unitamente al CUP</b></p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>	X				
RINUNCIA	<p>Ricezione della rinuncia, esecuzione dei controlli relativi al termine di presentazione della rinuncia e a quanto stabilito dalla normativa comunitaria</p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>	X				
	<p>Applicabilità delle penali previste in caso di irregolarità, rinuncia tardiva (dopo i termini indicati nel bando dell'Amministrazione ovvero in data successiva a quella di scadenza della domanda di pagamento saldo)</p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>	X				
RACCOLTA DOMANDE PAGAMENTO	<p>Ricezione delle domande di pagamento</p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>			X	SI	X
CONTROLLO AMMIN	<p><b>Controlli amministrativi ed istruttoria della domanda di pagamento:</b> verifica dei termini di presentazione e della completezza della documentazione allegata, verifica della documentazione contabile, della documentazione tecnica e di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p> <p><i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i></p> <p><i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i></p>			X	SI	X
				X	SI	

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI				
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo	COORDINAMENTO	ORGANISMO PAGATORE	dall'Organismo Pagatore	Organismo Delegato Regione Piemonte
ISTRUTTORIA ED ISTRUTTORIA - DOMANDA DI PAGAMENTO	<b>Comunicazione ai richiedenti domande di pagamento non ammissibili o parzialmente ammissibili:</b> Comunicazione formale, ai titolari delle domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni con indicazione delle forme e dei tempi dell'eventuale riesame (Legge 241/90)  <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>  <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>			X	SI	X
	<b>Riesame delle domande di pagamento non approvate o parzialmente approvate e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame:</b> in relazione alle domande di pagamento non totalmente approvate, i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti e l'esito del riesame è comunicato agli interessati  <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>  <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>			X	SI	X
CONTROLLI IN LOCO	<b>Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai Piani ed alle Determinazioni regionali</b>  <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>	X				
	<i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>		X			
	<b>Definizione modalità e criteri dei controlli</b>			X	NO	
	<b>Estrazione del campione</b>			X	NO	
	<b>Esecuzione controlli in loco e caricamento a sistema degli esiti rientrati</b>					
	<i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>			X	SI	X
	<i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>			X	SI	
MONITORAGGIO	Monitoraggio della spesa	X			X	NO
PAGAMENTO	Predisposizione domande autorizzate per la liquidazione, creazione degli elenchi di liquidazione e autorizzazione al pagamento con trasmissione degli elenchi di liquidazione  <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>  <i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>			X	SI	X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento			X	NO	
RENDICONTAZIONE	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento			X	NO	
RECUPERO INDEBITAM	<b>Avvio procedura recupero: notifica del debito al beneficiario e richiesta di rimborso per le domande pagate</b>  <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>			X	SI	X

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI				
		Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Cibo	RDINAMENTO	ISMO PAGATORE	dall'Organismo Pagatore	Organismo Delegato Regione Piemonte
VERO SOMME ENTE PERCEPITE	<i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>			X	SI	
	<b>Recupero forzoso del credito</b>			X	NO	
	<b>Contabilizzazione entrate</b>			X	NO	
CONTROLLO MANTENIMENTO IM PEGNI (ex- post)	<b>Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai Piani ed alle Determinazioni regionali</b> <i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>	X				
	<i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>		X			
	Definizione modalità e criteri dei controlli			X	NO	
	Estrazione del campione			X	NO	
	<b>Esecuzione del controllo ex-post e caricamento a sistema degli esiti rientrati</b>					
	<i>Beneficiari: Associazioni - Interventi A - B - F</i>			X	SI	X
<i>Beneficiari: Aziende agricole - Interventi B</i>			X	SI		